



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Collegio penale**

Presidente dott.ssa Lucia Aielli est.

Giudice dott. ssa Valentina Valentini

Giudice dott.ssa Mara Mattioli

All' udienza del 29/4/2011 con l'intervento del P.M. dott. Raffaella Falcione ha pronunciato, con lettura del dispositivo e successivo deposito della motivazione in cancelleria la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

Cetrone Alfredo nato a Terracina il 5/1/1968,
res.te in Sonnino, via Cornarolo n.4

- contumace-

difeso dall'avv. Renato Giugliano di fiducia
presente

Cetrone Gina nata a Terracina il 2/5/1971 dom.ta
in Priverno, via Marittima II, n. 132

- contumace-

difesa dall'avv. L. Magnarelli di fiducia- presente

Sellacci Francesco nato a Terracina il 3/10/1959,
res.te a Latina , Corso Italia n. 20;

- contumace-

Difeso avv. G. Napoleone d'ufficio sostituito ex art.
97 c. IV avv. R. Giugliano

-presente-

Trulli Alessia nata a Terracina il 16/12/1972 , res.te
Sonnino-contrada Vallerotta n. 13 -contumace-
Difesa avv. R. Archidiacono , sostituito con delega
avv. S. Siciliano

- presente-

Dei Giudici Antonio nato a Sonnino il 26/1/1950,
ivi res.te in Contrada Vallerotta n. 13

N. 522/11 Sent.

N. 677/07 R.G.N.R.

N. 399/10 R.G. TRIB.

Depositata in Cancelleria

il 18-05-2011

Il Cancelliere

Raffaella

APPELLO / RICORSO

Proposto da _____

il _____

Il Cancelliere

La sentenza è divenuta irrevocabile

Il Cancelliere

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Camp. Pen.

Compilata scheda il

Il Cancelliere

Trasmesso estratto al _____

il _____

Il Cancelliere

contumace

difeso dall'avv. Gaetano Marino – presente-

Imputati

A) per il reato p. e p. dagli artt. 81 e 110 c.p., 44 lett. a) e c) d.p.r. 380/101 perché in concorso tra loro, in zona sottoposta a vincolo di uso civico Cetrone Alfredo e Cetrone Gina n.q. di amministratori dell'azienda agricola Cornarolo, Sellacci Francesco quale direttore dei lavori, Trulli Alessia n.q. di amministratore della Antares Industriale s.r.l., esecutrice dei lavori, Dei Giudici Antonio, quale responsabile dell'UTC del Comune di Sonnino, e firmatario di proroghe illegittime ed illecite della concessione edilizia n. 1503 del 5/11/1994, realizzavano in totale difformità rispetto al citato titolo permissivo, in luogo di un centro per anziani con annessi ristorante, chiesa, villini per alloggio, una cava, sopra un'area distinta al foglio 49 mappali 13,66,65,6,15 5, comportante la definitiva ed irreversibile compromissione di una intera collina, cava in contrasto comunque con gli strumenti urbanistici, nonché una pesa con base in cemento delle dimensioni di mt. 12x2 con due rampe in cemento di mt. 4 x 2 cadauno ed un container su base in calcestruzzo delle dimensioni di mt. 8 x 4 n.

In Sonnino a tutt'oggi.

B) per il reato p. e p. dagli artt. 110 e 323 c.p., perché nella qualità di cui sopra mediante il rilascio di plurime proroghe alla concessione edilizia di cui al capo che precede, intervallate da provvedimenti di annullamento del citato atto amministrativo, materialmente rilasciato da Dei Giudici Antonio, benché lo stesso fosse a conoscenza dell'intervento dell'ispettore di Polizia mineraria della Regione Lazio del 2/2/2004, con il quale veniva evidenziato il reale intervento del privato di realizzare in luogo del centro anziani, una cava di materiale calcareo, procuravano intenzionalmente ai titolari dell'azienda Agricola Cornarolo: Cetrone Alfredo e Cetrone Gina e dell'Antares Industriale s.r.l., un ingiusto profitto patrimoniale con altrui danno.

In Sonnino a tutt'oggi.

All'udienza del 29/4/2011, le parti concludevano come da separato verbale.

MOTIVAZIONE

Con decreto del 5/11/2009 il GUP del Tribunale di Latina disponeva il rinvio a giudizio di Cetrone Alfredo, Cetrone Gina, Sellacci Francesco, Trulli Alessia e Dei Giudici Antonio per i reati di abuso edilizio e abuso d'ufficio descritti in epigrafe. All'udienza del 26/2/2010, dichiarata la contumacia di alcuni imputati, il processo veniva rinviato per rinnovare le notifiche nei confronti di Sellacci e Dei Giudici, alla successiva udienza veniva disposto un ulteriore rinvio per omessa notifica, all'udienza del 7/1/2011, il processo veniva rinviato a causa della diversa composizione del Collegio giudicante, all'udienza del 29/4/2011, la causa veniva discussa e definita, in via preliminare, con sentenza di non doversi procedere, sulla base di alcune questioni di natura procedurale sollevate dalle difese.

Viene contestato agli imputati di avere concorso alla realizzazione, ciascuno nelle rispettive qualità, in Sonnino, su di un'area distinta al fg. 49 mappali 13,65,66,6,15, in totale difformità rispetto alla concessione edilizia n. 1503 del 5/11/1994, sulla base di illegittime proroghe rilasciate da Dei Giudici Antonio, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sonnino, in luogo di un centro per anziani, di una cava, una pesa con base in cemento ed un container in calcestruzzo di mt. 8 x 4.

In via preliminare all'odierna udienza le difese di Dei Giudici Antonio e Cetrone Alfredo, hanno eccepito che l'oggetto dell'odierno processo riguarda una condotta già valutata dal GIP e definita con provvedimento di archiviazione, rispetto alla quale le ulteriori indagini potevano essere svolte e portare ad una nuova e diversa pronuncia, solo previa riapertura delle indagini stesse ex art. 414 c.p.p. (cfr. documenti allegati a sostegno della dedotta argomentazione).

La questione è fondata. Con riguardo all'illegittimità della condotta degli imputati protratta nel tempo, consumata "fino ad oggi" e concretizzatasi nella realizzazione di una vera e propria cava, non sostenuta da titolo abilitativo, è intervenuto il provvedimento di archiviazione del GIP del Tribunale di Latina in

data 14/12/2004, in esso viene apprezzata la generale condotta degli imputati, consistente nella realizzazione di una serie di interventi edilizi difformi, rispetto all'originaria concessione edilizia (n. 1503/94) : art. 20 lett. a) L. 47/85 e 323 c.p., avente ad oggetto la realizzazione di un centro anziani , il GIP esclude la fondatezza della notizia di reato anche in ragione della precedente archiviazione (del 10/10/1995) e basa il suo convincimento sulla CT del P.M..

A tal proposito occorre precisare che il " giudicato" formatosi sul punto (per il valore di res judicata del provv. di archiviazione: Cass. Sez. Unite 34665/05) riguarda tutti gli interventi edilizi "abusivamente" posti in essere dagli imputati, rispetto all'originaria concessione n. 1503/94, a nulla rilevando che vi sia stata nel corso del tempo un'attività frazionata. Ciò che interessa sotto il profilo penale, è l'assunta reiterata violazione dell'originario provvedimento autorizzativo, già valutata in termini di infondatezza della notizia di reato, con il provvedimento definitivo del GIP del 20/12/2004. Va precisato che la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata sul punto ed ha riconosciuto l'efficacia preclusiva all'ordinanza di archiviazione e alla sentenza di non luogo a procedere, emessi in relazione al medesimo fatto ed alla medesima persona; la giurisprudenza ha altresì affermato che l'effetto preclusivo, cui fa da contraltare l'impromovibilità/improcedibilità dell'azione penale, è collegato alla mancanza dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. la cui mancanza impone al giudice del dibattimento, l'immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. (Cass. Sez. I 30 aprile 2009 , n. 20007). Nel caso in esame allora, stante l'identità e unitarietà del fatto, collegato alla realizzazione di una serie di interventi edilizi abusivi, violativi dell'originaria concessione (per la valutazione dell'illecito in termini unitari : Cass. Pen. Sez. III, 29 gennaio 2003, n. 1376; Sez. III, 9 maggio 2008, n. 18899), il P.M. avrebbe dovuto, in presenza di un provvedimento di archiviazione, evidenziare elementi nuovi dai quali far discendere la richiesta di riapertura delle indagini da sottoporre al GIP .

In assenza di tali elementi non è dato procedere ad una ulteriore valutazione.

Solo per completezza di argomentazione deve osservarsi che l'eccezione relativa alla nullità del capo d'imputazione per violazione del diritto di difesa, dovuta alla mancata indicazione del tempo del commesso reato, non appare fondata poichè nel caso di specie è possibile, attraverso l'enunciazione degli elementi contenuti nel capo d'imputazione, addivenire ad una chiara e completa individuazione del fatto (Cass. Pen. Sez. I, 22 giugno 21996, n. 6275; Sez. VI 13 maggio 1999, n. 6044), esso deve ritenersi ancorato, in presenza della contestazione " a tutt'oggi" alla data della pronuncia di primo grado come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (Cass. Sez. III , 24 ottobre 2001, n. 38136 , Sez. Unite 2002,n. 17178), avuto riguardo ad una condotta violativa che si è protratta nel tempo ma non si discosta, nel suo contenuto essenziale (realizzazione di lavori in difformità rispetto all'originaria concessione), da quella oggetto di definizione mediante ordinanza di archiviazione, se non con riguardo alla successiva attività, questa tuttavia, come sopra illustrato, non può essere valutata in quanto la sua disamina si fonda su elementi oggetto di successive indagini, non autorizzate ex art. 414 c.p.p..

p.q.m.

visto l'art. 529 c.p.p.,

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di Cetrone Alfredo , Cetrone Gina, Sellacci Francesco, Trulli Alessia, Dei Giudici Antonio perchè l'azione penale non doveva essere iniziata .

Riservati motivi in gg. 30.

Latina, 29/4/2011

Il Presidente est.

